SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 dicembre 2015 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

Agenzia delle entrate

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2015.

Modifica del saggio di interesse legale

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2014, n. 290, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

15A09397

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2015.

Modifica del decreto 5 agosto 2014, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'art. 37-*ter* del regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013, di modifica del regolamento (CE) n. 555/2008, che rimanda alla competenza degli Stati membri la definizione delle date di trasmissione delle informazioni relative agli anticipi;

Visto il decreto dipartimentale 5 agosto 2014, n. 4615, e successive modifiche, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto dipartimentale 5 agosto 2014 che stabilisce al 30 novembre di ciascun anno il termine ultimo entro cui far pervenire le informazioni richieste dalla normativa comunitaria;

Vista la nota n. 748 del 26 novembre 2015, con la quale Agea chiede, per la campagna 2014-2015 la proroga al 15 dicembre 2015 del termine ultimo del 30 novembre citato;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di posticipare, limitatamente alla campagna 2014-2015, la trasmissione delle informazioni relative agli anticipi spesi ed a quelli non ancora utilizzati, al fine di non penalizzare i beneficiari delle misure del Piano nazionale di sostegno;
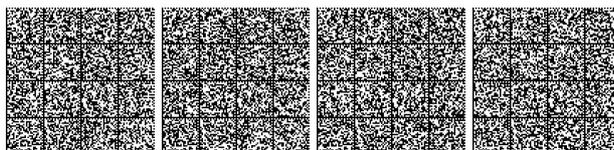
Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi indicati in premessa, limitatamente alla campagna 2014-2015 e per i pagamenti effettuati a decorrere dalla campagna 2011-2012, la data di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto dipartimentale 5 agosto 2014 è posticipata al 15 dicembre 2015.

Il presente decreto è trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai fini della pubblicazione

Roma, 27 novembre 2015

Il Capo del Dipartimento: BLASI

15A09266

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2015.

Regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private - Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI - Disciplina dell'attività peritale). (Regolamento n. 1).

IL PRESIDENTE
E AMMINISTRATORE DELEGATO

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con sede in Roma, via Yser n. 14, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni ivi contenute ai Capi I, II e III;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come integrato e modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare gli articoli 157, comma 1 e 158, comma 3;

Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - successivamente convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - il cui art. 13, comma 35, ha trasferito a CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza spettante all'ISVAP;

Visto il vigente Statuto che prevede, quale oggetto principale della CONSAP, l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate alla Società stessa sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed, altresì, l'espletamento di attività affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «attività peritale»: l'attività professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell'art. 156 del Codice delle assicurazioni private;

b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

c) «CONSAP»: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;

d) «perito»: il perito assicurativo - iscritto al Ruolo - che svolge l'attività di cui alla lettera *a)*;

e) «Ruolo»: il Ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

f) «IVASS» (già Isvap): Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

g) «responsabile del procedimento»: il Titolare del Servizio competente secondo l'organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo periti assicurativi individuato quale referente per il procedimento;

h) «Servizio competente»: il Servizio competente secondo l'organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come pubblicato nel sito internet CONSAP.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. CONSAP con il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso all'attività peritale e lo svolgimento della stessa, nei limiti indicati al precedente art. 1, lettera *a)*.

2. L'attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui al successivo art. 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice. Nel caso in cui l'attività peritale sia svolta nell'ambito di una società o associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.

3. In caso di delega dell'incarico, è necessario che il perito delegante ottenga l'accettazione della delega da parte del soggetto committente.

Art. 3.

Ruolo dei periti assicurativi

1. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l'attività peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.

2. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) numero e data di iscrizione;

d) codice fiscale;

e) sedi operative;

f) recapiti telefonici;

g) e-mail;

h) PEC.

3. CONSAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, nonché delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 18.

4. CONSAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet, www.consap.it, alla sezione Ruolo periti assicurativi.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo

1. Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo il perito deve:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 158, comma 1 del Codice;

b) avere superato la prova di idoneità di cui al successivo art. 9;

c) non essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Codice;

d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;

e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l'attività di riparatore di veicoli o di natanti.

Art. 5.

Regole di comportamento dei periti

1. Nell'esecuzione dell'incarico i periti debbono attenersi ai principi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando altresì la propria condotta a criteri di imparzialità. In particolare, devono astenersi dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi.

2. I periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale.

3. I periti iscritti nel Ruolo sono tenuti a comunicare a CONSAP:

a) la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento;

b) la variazione delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa, mediante il modello di cui all'allegato n. 6 scaricabile dal sito internet della CONSAP.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO

Art. 6.

Finalità del tirocinio

Lo svolgimento del tirocinio di cui all'art. 158, comma 1, lettera *f)*, del Codice è finalizzato all'acquisizione della pratica professionale inerente l'attività peritale.

Art. 7.

Obblighi del perito e del tirocinante

1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell'aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la

proficuità e ne assicura l'effettività. Al tale fine, il perito non potrà, contemporaneamente, accogliere presso di se più di quattro tirocinanti.

2. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuità alle attività peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia, il perito dà atto della partecipazione del tirocinante all'attività peritale.

3. Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.

4. Il perito informa CONSAP dell'inizio del tirocinio da parte del tirocinante con comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

5. A conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice copia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all'allegato n. 2 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione, a cura del tirocinante, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP Ruolo periti assicurativi - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., via Yser, 14 - 00198 Roma.

6. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire presso altro perito, ciascun perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di cui al comma 5, limitatamente al periodo di tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione.

7. Su specifica richiesta di CONSAP il tirocinante fornisce prova della partecipazione all'attività peritale, esibendo copia delle perizie alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il perito ha dato atto della sua presenza.

TITOLO III
PROVA DI IDONEITÀ

Art. 8.

Titoli di ammissione alla prova di idoneità

1. Per l'ammissione alla prova di idoneità è richiesto:

a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale o previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;

b) l'aver svolto, per un periodo non inferiore ai 24 mesi, il tirocinio di cui all'art. 158, comma 1, lettera *f)*, del Codice, risultante dalla dichiarazione di cui al precedente art. 7, comma 5.

Art. 9.

Prova di idoneità

1. CONSAP indice, di norma una volta l'anno, una prova di idoneità con apposito bando pubblicato sul proprio sito internet.

2. Nel bando CONSAP stabilisce la sede e le modalità di svolgimento dell'esame, fornisce ogni altra informazione al riguardo e determina le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.

3. La prova di idoneità, ai sensi dell'art. 158, comma 3, del Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività peritale, quali, a mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni, r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo, meccanica, etc. L'esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella redazione di una perizia di danno.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneità è nominata da CONSAP con proprio provvedimento ed è composta da:

a) un dirigente CONSAP con funzioni di Presidente;

b) due funzionari CONSAP;

c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame, ovvero esperti in ambito assicurativo;

d) due o più componenti con funzioni di supplenza.

Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti CONSAP.

2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, potrà avvalersi di ulteriori esperti esterni, nominati da Consap, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.

3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.

4. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggioranza con la presenza di almeno tre quinti dei componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

TITOLO IV

PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE,

CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

Art. 11.

Domanda di iscrizione nel Ruolo

1. La domanda di iscrizione è presentata a CONSAP in conformità al modello di cui all'allegato n. 3 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

2. CONSAP procede all'iscrizione nel Ruolo sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente anche in via telematica, l'intervenuta iscrizione con l'indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione.

Art. 12.

Cancellazione dal Ruolo

1. CONSAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo:

a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione adottato ai sensi del Titolo XVIII, Capo VIII, del Codice;

b) in caso di rinuncia all'iscrizione a seguito di presentazione a CONSAP di apposita domanda conforme al modello di cui all'allegato n. 4 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma;

c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del Codice;

d) in caso di sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 158, comma 2 del Codice;

e) in caso di mancato versamento del contributo di gestione di cui all'art. 337 del Codice, previa diffida di CONSAP o di altro soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine previsto per provvedere.

2. La cancellazione dal Ruolo è disposta da CONSAP con provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato tramite Raccomandata A.R. inviata all'indirizzo comunicato dall'interessato stesso.

3. CONSAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso.

Art. 13.

Reiscrizione nel Ruolo

1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dall'art. 160 del Codice e risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e comma 2, del Codice stesso. In caso di cancellazione conseguente ad un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione è necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 158, commi 1 e 2, del Codice.

2. La domanda di reiscrizione è presentata a CONSAP in conformità al modello di cui all'allegato n. 5 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

3. CONSAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalità stabilite dal precedente art. 12.

Art. 14.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è il Servizio competente secondo l'organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti assicurativi, così come riportato nel sito internet della Società.

2. Il Responsabile del procedimento è il Titolare preposto al Servizio di cui al comma precedente.

Art. 15.

Termini per la conclusione dei procedimenti

1. Per il procedimento d'iscrizione previsto dall'art. 158 del Codice e di reiscrizione previsto dall'art. 160 del Codice, il termine è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Per il procedimento di cancellazione, su istanza di parte, previsto dall'art. 159 del Codice, il termine è di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 16.

Rigetto delle domande di iscrizione e reiscrizione

1. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica all'istante, tramite raccomandata A.R. inviata all'indirizzo comunicato dall'interessato, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di pre-

sentare per iscritto le proprie osservazioni e di inviare documentazione integrativa.
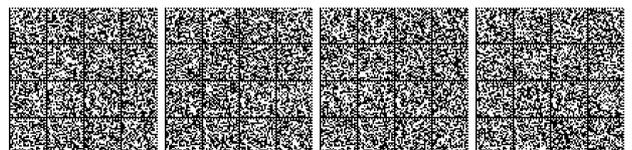
2. Il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o di ricezione della documentazione integrativa.

TITOLO V

VERIFICHE

Art. 17.

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici

1. CONSAP effettua, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità e dell'iscrizione nel Ruolo.

2. Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci è sanzionato ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comporta, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, la decadenza dall'idoneità conseguita o dall'iscrizione nel Ruolo.

Art. 18.

Verifiche periodiche

1. CONSAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione nonché l'assenza delle altre cause di cancellazione di cui all'art. 159 del Codice.

2. Ai fini della verifica di cui sopra, CONSAP potrà richiedere all'interessato la produzione di un certificato penale aggiornato, l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui alla vigente normativa, nonché ogni altro documento eventualmente ritenuto opportuno.

3. CONSAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi del precedente art. 12, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano esito negativo.

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 19.

Sanzioni disciplinari

1. CONSAP, ai sensi dell'art. 331, comma 1-*bis* del Codice, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 329 del medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.

2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell'art. 331 del Codice.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

Comunicazione del tirocinio in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento

1. Per i tirocini iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non ancora conclusi, il perito informa CONSAP con comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2016. Le attestazioni di compiuto tirocinio rilasciate in difetto di tale comunicazione a CONSAP, saranno oggetto di verifica come previsto al precedente art. 7, comma 8.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Pubblicazione - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di CONSAP e sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo a tale ultima pubblicazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Isvap n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 23 ottobre 2015

Il Presidente e amministratore delegato: MASI

ALLEGATO N.1 - Comunicazione di inizio tirocinio

◯ **Raccomandata A/R** ◯ **PEC (consap@pec.consap.it)**

Spett.le CONSAP S.p.A.
Ruolo dei periti assicurativi
Via Yser, 14 - 00198 Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto perito assicurativo

DATI IDENTIFICATIVI PERITO ASSICURATIVO

Cognome ______ Nome ______

Comune di nascita ______ Prov. ______

Stato estero di nascita ______ Data di nascita ______

Codice Fiscale ______ Sesso: ◯ Maschio ◯ Femmina N. iscrizione al Ruolo P ______

CONTATTI

Telefono ______ Cellulare ______

e-Mail ______ PEC ______

SEDE OPERATIVA

Comune ______ Prov. ______

Indirizzo ______ CAP ______

Telefono ______ Fax ______ e-Mail ______

ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 158 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e degli artt. 7 comma 4 e 20 del vigente Regolamento Consap

DICHIARA CHE

DATI IDENTIFICATIVI TIROCINANTE

Cognome ______ Nome ______

Comune di nascita ______ Prov. ______

Stato estero di nascita ______ Data di nascita ______

Codice Fiscale ______ Sesso: ◯ Maschio ◯ Femmina

RESIDENZA TIROCINANTE

Comune ______ Prov. ______

Indirizzo ______ CAP ______

ha iniziato il tirocinio per l'attività peritale sotto la propria direzione dal ______

Il sottoscritto, a conclusione del tirocinio, si impegna a rilasciare al tirocinante l'attestazione di compiuto tirocinio in duplice copia ai sensi dell'art. 7 comma 5 del vigente Regolamento Consap.

Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

Data ______ Firma ______

ALLEGATO N.2 - Attestazione di compiuto tirocinio

◯ **Raccomandata A/R** ◯ **PEC (consap@pec.consap.it)**

Spett.le CONSAP S.p.A.
Ruolo dei periti assicurativi
Via Yser, 14 - 00198 Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto perito assicurativo

DATI IDENTIFICATIVI PERITO ASSICURATIVO

Cognome ______ Nome ______

Comune di nascita ______ Prov. ______

Stato estero di nascita ______ Data di nascita ______

Codice Fiscale ______ Sesso: ◯ Maschio ◯ Femmina N. iscrizione al Ruolo P ______

CONTATTI

Telefono ______ Cellulare ______

e-Mail ______ PEC ______

SEDE OPERATIVA

Comune ______ Prov. ______

Indirizzo ______ CAP ______

Telefono ______ Fax ______ e-Mail ______

ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 158 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 7 comma 5 del vigente Regolamento Consap

DICHIARA CHE

DATI IDENTIFICATIVI TIROCINANTE

Cognome ______ Nome ______

Comune di nascita ______ Prov. ______

Stato estero di nascita ______ Data di nascita ______

Codice Fiscale ______ Sesso: ◯ Maschio ◯ Femmina

RESIDENZA TIROCINANTE

Comune ______ Prov. ______

Indirizzo ______ CAP ______

ha svolto tirocinio per l'attività peritale sotto la propria direzione nel peiodo dal ______ al ______

Il sottoscritto, in relazione alla presente dichiarazione, autorizza Consap S.p.A. ad effettuare verifiche sulla veridicità di quanto attestato, ponendo a disposizione della Società tutta la documentazione eventualmente richiesta.

Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

Data ______ Firma ______
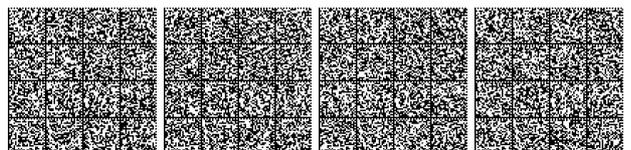
ALLEGATO N.3 - Domanda di iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi

BOLLO
(applicare una marca dell'importo previsto dalla disciplina vigente sull'imposta di bollo)

◉ **Raccomandata A/R**

Spett.le CONSAP S.p.A.
Ruolo dei periti assicurativi
Via Yser, 14 - 00198 Roma

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI DI CUI ALL'ART. 158 DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dall'iscrizione in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R., il sottoscritto

DATI IDENTIFICATIVI

Cognome ______ Nome ______

Comune di nascita ______ Prov. ______

Stato estero di nascita ______ Data di nascita ______

Codice Fiscale ______ Sesso: ○ Maschio ○ Femmina

CONTATTI

Telefono ______ Cellulare ______

e-Mail ______ PEC ______

CHIEDE L'ISCRIZIONE

nel ruolo dei periti assicurativi di cui agli art. 156 e successivi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e a tale fine

DICHIARA

a) di godere dei diritti civili;
b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 158, comma 1, lett. b), c) e d), del D. lgs. 7 settembre 2005, n.209;
c) di non essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
d) di non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo ovvero esercizio di cariche sociali, l'attività di riparatore di veicoli o natanti;
e) di non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale che superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
f) di avere superato la prova di idoneità di cui all'articolo 158, comma 1, lett. g), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nella sessione d'esame ______ tenuta in data ______
g) di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente, come da allegata copia del bollettino;

DICHIARA ALTRESÌ

RESIDENZA

Comune ______ Prov. ______

Indirizzo ______ CAP ______

SEDE OPERATIVA

Comune ______ Prov. ______

Indirizzo ______ CAP ______

Telefono ______ Fax ______ e-Mail ______

ULTERIORE SEDE OPERATIVA

Comune ______ Prov. ______

Indirizzo ______ CAP ______

Telefono ______ Fax ______ e-Mail ______

Il sottoscritto, nel prendere atto che per l'invio di comunicazioni Consap utilizzerà di norma gli indirizzi di posta eletttronica indicati nella presente domanda, ai fini del ricevimento di eventuali comunicazioni a mezzo del servizio postale indica l'indirizzo corrispondente a:

○ Residenza ○ Sede Operativa ○ Ulteriore sede Operativa (Selezionare una sola opzione)

e riconosce che Consap non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni degli indirizzi da parte del sottoscritto o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di ben conoscere le disposizioni di cui al vigente Regolamento Consap concernente la disciplina dell'attività peritale (pubblicato anche sul sito Consap); si obbliga pertanto all'osservanza e al rispetto delle norme in esso contenute.
Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità e della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di cui alla lettera g).

Data ______ Firma ______

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolti da Consap in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi di cui al D.lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti l'iscrizione stessa; che i medesimi possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del Ruolo; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta l'impossibilità di procedere all'iscrizione nel Ruolo.

Data ______ Firma ______
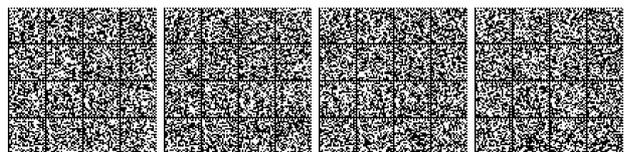
ALLEGATO N.4 - Domanda di cancellazione dal Ruolo dei periti assicurativi

BOLLO
(applicare una marca dell'importo previsto dalla disciplina vigente sull'imposta di bollo)

◉ **Raccomandata A/R**

Spett.le CONSAP S.p.A.
Ruolo dei periti assicurativi
Via Yser, 14 - 00198 Roma

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI DI CUI ALL'ART. 159 DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209.

Il sottoscritto

DATI IDENTIFICATIVI

Cognome ______ Nome ______

Comune di nascita ______ Prov. ______

Stato estero di nascita ______ Data di nascita ______

Codice Fiscale ______ Sesso: ○ Maschio ○ Femmina N. iscrizione al Ruolo P ______

CONTATTI

Telefono ______ Cellulare ______

e-Mail ______ PEC ______

CHIEDE

di essere cancellato dal Ruolo dei periti assicurativi ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 12 del vigente Regolamento Consap concernente la disciplina dell'attività personale.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara di essere in regola con il pagamento dei contributi di gestione dovuti a Consap alla data odierna, ex art. 337 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

Data ______ Firma ______

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolti da Consap in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi di cui al D.lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti l'iscrizione stessa; che i medesimi possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del Ruolo.

Data ______ Firma ______

ALLEGATO N.5 - Domanda di reiscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi

BOLLO
(applicare una marca dell'importo previsto dalla disciplina vigente sull'imposta di bollo)

◉ **Raccomandata A/R**

Spett.le CONSAP S.p.A.
Ruolo dei periti assicurativi
Via Yser, 14 - 00198 Roma

DOMANDA DI REISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI DI CUI ALL'ART. 160 DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dall'iscrizione in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R., il sottoscritto

DATI IDENTIFICATIVI

Cognome ____ Nome ____

Comune di nascita ____ Prov. ____

Stato estero di nascita ____ Data di nascita ____

Codice Fiscale ____ Sesso: ○ Maschio ○ Femmina

CONTATTI

Telefono ____ Cellulare ____

e-Mail ____ PEC ____

CHIEDE DI ESSERE REISCRITTO

nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 158 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e a tale fine

DICHIARA

a) di godere dei diritti civili;
b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 158, comma 1, lett. b), c) e d), del D. lgs. 7 settembre 2005, n.209;
c) di non essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
d) di non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo ovvero esercizio di cariche sociali, l'attività di riparatore di veicoli o natanti;
e) di non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale che superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
f) di essere stato iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi con il numero P____ e di essere stato cancellato in data____ per il seguente motivo:
○ Rinuncia all'iscrizione
○ Perdita dei requisiti previsiti ○ Mancato versamento del contributo di gestione (allegare copia dei versamenti effettuati a seguito del provvedimento di cancellazione)
○ Sopravvenuta incompatibilità ○ Radiazione
g) di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 160 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
h) di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente, come da allegata copia del bollettino;
i) di avere superato la prova di idoneità di cui all'artticolo 158, comma 1, lett. g), del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nella sessione d'esame____ tenuta in data____

DICHIARA ALTRESÌ

RESIDENZA

Comune ____ Prov. ____

Indirizzo ____ CAP ____

SEDE OPERATIVA

Comune ____ Prov. ____

Indirizzo ____ CAP ____

Telefono ____ Fax ____ e-Mail ____

ULTERIORE SEDE OPERATIVA

Comune ____ Prov. ____

Indirizzo ____ CAP ____

Telefono ____ Fax ____ e-Mail ____

Il sottoscritto, nel prendere atto che per l'invio di comunicazioni Consap utilizzerà di norma gli indirizzi di posta eletttronica indicati ennla presente domanda, ai fini del ricevimento di eventuali comunicazioni a mezzo del servizio postale indica l'indirizzo corrispondente a

○ Residenza ○ Sede Operativa ○ Ulteriore sede Operativa (Selezionare una sola opzione)

e riconosce che Consap non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da insesatte indicazioni degli indirizzi da parte del sottoscritto o da mancata oppure tardia comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella presente domanda.

Il sottoscritto dichiara di ben conoscere le disposizioni di cui al vigente Regolamento Consap concernente la disciplina dell'attività peritale (pubblicato anche sul sito Consap); si obbliga pertanto all'osservanza e al rispetto delle norma in esso contenute.

Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità e della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di cui alla lettera g).

Data ____ Firma ____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolti da Consap in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi di cui al D.lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti l'iscrizione stessa; che i medesimi possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del Ruolo.

Data ____ Firma ____

ALLEGATO N.6 - Comunicazione di variazione dati informativi

◯ **Raccomandata A/R** ◯ **PEC (consap@pec.consap.it)** ◯ **E-Mail (ruoloperitiassicurativi@consap.it)** ◯ **Posta Ordinaria**

Spett.le CONSAP S.p.A.
Ruolo dei periti assicurativi
Via Yser, 14 - 00198 Roma

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEI DATI INFORMATIVI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dell'iscrizione in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R., il sottoscritto

DATI IDENTIFICATIVI

Cognome ____________ Nome ____________

Comune di nascita ____________ Prov. ______

Stato estero di nascita ____________ Data di nascita ______

Codice Fiscale ____________ Sesso: ◯ Maschio ◯ Femmina N. iscrizione al Ruolo P ______

ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 5 del vigente Regolamento Consap comunica che i propri dati informativi presenti nel Ruolo sono variati come segue:

☐ **CONTATTI**

Telefono ____________ Cellulare ____________

e-Mail ____________ PEC ____________

☐ **RESIDENZA**

Comune ____________ Prov. ______

Indirizzo ____________ CAP ______

☐ **SEDE OPERATIVA**

Comune ____________ Prov. ______

Indirizzo ____________ CAP ______

Telefono ______ Fax ______ e-Mail ______

☐ **SEDE OPERATIVA**

Comune ____________ Prov. ______

Indirizzo ____________ CAP ______

Telefono ______ Fax ______ e-Mail ______

Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

Data ____________ Firma ____________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolti da Consap in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi di cui al D.lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti l'iscrizione stessa; che i medesimi possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del Ruolo.

Data ____________ Firma ____________

15A09311

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2015.

Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private). (Regolamento n. 2).

IL PRESIDENTE
E AMMINISTRATORE DELEGATO

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con sede in Roma, via Yser n. 14, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 17 febbraio 1992 n. 166 sull'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969 n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come integrato e modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare l'art. 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;

Visto il regolamento Ivass n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e, in particolare, le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 - successivamente convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - il cui art. 13, comma 35, ha trasferito a Consap la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza spettante all'Isvap;

Visto il vigente Statuto di Consap che prevede, quale oggetto principale della Società, l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidate alla stessa sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed, altresì, l'espletamento di attività affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art.19, comma 5, decreto legge 1° luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2015 concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti - Capo VI - Disciplina dell'attività peritale - del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

b) «Consap»: Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

c) «Ivass»: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

d) «perito»: il perito assicurativo - iscritto al Ruolo - che svolge l'attività peritale di cui all'art. 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

e) «Ruolo»: il Ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

f) «Collegio»: il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari previsto dall'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

g) «dirigente incaricato»: il Responsabile della Direzione fondi di garanzia nell'ambito della quale è organicamente inserito il Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi;

h) «funzionario incaricato»: il titolare del Servizio competente secondo l'organigramma Consap alla gestione del Ruolo periti assicurativi, individuato quale referente per il procedimento;

i) «Servizio competente»: il Servizio competente, secondo l'organigramma Consap così come pubblicato sul sito internet di quest'ultima, alla gestione del Ruolo periti assicurativi;

j) «verifiche a distanza»: verifiche di natura cartolare svolte presso la sede Consap sulla base della documentazione acquisita da altri soggetti (consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.).

Art. 2.

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la procedura sanzionatoria relativa all'applicazione delle sanzioni in materia di illeciti disciplinari previsti dal Codice delle assicurazioni che siano commessi dai Periti assicurativi iscritti al Ruolo, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato.

Art. 3.

Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari

1. La procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari si articola come segue:

accertamento dell'infrazione;

contestazione degli addebiti;

eventuale reclamo da parte dell'interessato, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione degli

addebiti, attraverso la presentazione di scritti o memorie difensive;

eventuale richiesta di audizione dinnanzi al Collegio di garanzia;

trattazione del procedimento nella seduta del Collegio all'uopo fissata, con valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti ed audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;

eventuale richiesta da parte del Collegio di integrazione delle risultanze istruttorie con possibile convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento al fine di ottenere chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata, con fissazione del periodo di espletamento nel corso del quale il termine di cui all'art. 12 è sospeso;

delibera con la quale il Collegio propone motivatamente al Consiglio di Amministrazione Consap, o a soggetti da questo delegati, la determinazione della sanzione disciplinare, nel caso ritenga provata la violazione, ovvero l'archiviazione della contestazione, nel caso non la ritenga provata;

adozione da parte del Consiglio di Amministrazione Consap, o da parte di soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo di irrogazione della sanzione disciplinare o di archiviazione del procedimento;

notifica all'interessato del provvedimento conclusivo e pubblicazione dello stesso sul sito Consap nel caso di irrogazione della radiazione.

2. La competenza ai fini dell'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi è assegnata al dirigente incaricato, responsabile della Direzione di cui fa parte il Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi.

Art. 4.

Istruttoria ed avvio del procedimento

1. L'istruttoria preliminare al procedimento disciplinare è avviata da Consap allorquando essa abbia acquisito elementi ritenuti sufficienti a configurare una violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. L'acquisizione di tali elementi necessari può avvenire anche attraverso la richiesta di documenti ai periti assicurativi sottoposti ad accertamento e ad ogni altro soggetto in possesso di informazioni rilevanti.

2. L'istruttoria, affidata al funzionario incaricato che assume la responsabilità del procedimento, si conclude entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione o rinvenimento degli atti inerenti la ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. Il termine può essere interrotto una sola volta ai fini di un'eventuale integrazione documentale e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.

3. Il funzionario incaricato, al termine dell'istruttoria, propone al Dirigente incaricato:

a) la chiusura dell'istruttoria per insussistenza della violazione o improcedibilità dell'azione disciplinare;

b) l'avvio del procedimento disciplinare mediante la contestazione all'interessato degli addebiti.

Il Dirigente incaricato, a seguito della proposta di cui sopra, con atto formale dispone, entro il termine di cui al comma 2, la chiusura dell'istruttoria di cui al punto *a)* o l'avvio del procedimento di cui al punto *b)* nella forma prevista dal comma successivo.

4. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti da parte di Consap nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione è effettuata dal funzionario incaricato.

5. La contestazione degli addebiti all'interessato avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla data dell'atto formale con cui, ai sensi del comma 3, è disposto l'avvio del procedimento, e contiene l'indicazione dei diritti dell'interessato di cui al successivo art. 5.

6. L'atto di contestazione contiene:

a) il riferimento all'attività di verifica o alla documentazione da cui sia emersa la violazione;

b) la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;

c) la descrizione in fatto e in diritto degli addebiti, con l'indicazione delle disposizioni violate;

d) l'indicazione dei diritti di difesa dell'interessato ai sensi dell'art. 5;

e) l'indicazione del Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi, quale responsabile del procedimento, nonché del funzionario incaricato, nell'ambito del suddetto Servizio, quale referente per il procedimento;

f) il termine di conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 5.

Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha facoltà di:

a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;

b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;

c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio.

2. L'interessato può esercitare tali diritti nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 331 comma 2 del Codice.

3. L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare avviene con le modalità ed i tempi previsti dalla legge 241/1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e successive modificazioni, entrambi richiamati nelle premesse.
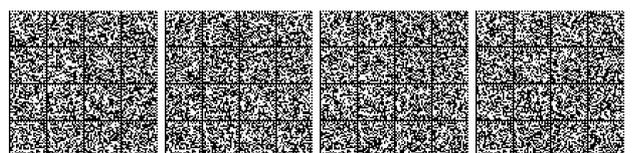
Art. 6.

Sanzioni disciplinari

Ai sensi dell'art. 329 del Codice, i periti assicurativi che, nell'esercizio della loro attività, violino le norme del Codice stesso, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da Consap, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (i) richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, disposto per fatti di lieve manchevolezza; (ii) censura, disposta per fatti di particolare gravità e (iii) radiazione, disposta per fatti di eccezionale gravità e determinante l'immediata cancellazione dal Ruolo.

Art. 7.

Collegio di garanzia

1. Il Collegio di garanzia di cui si avvale Consap è istituito presso Ivass, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice.

2. Per ogni aspetto inerente il Collegio (composizione, eventuale organizzazione in Sezioni, adunanza delle Sezioni in seduta comune, incompatibilità ed astensione, ruolo cronologico, calendario delle adunanze, modalità di deliberazione), si rimanda al Regolamento Ivass n. 2 dell'8 ottobre 2013.

Art. 8.

Trattazione del procedimento dinanzi al Collegio

1. Il funzionario incaricato ex art. 4 comma 2 del presente Regolamento, verificata l'avvenuta notifica della contestazione degli addebiti all'interessato, richiede alla Segreteria del Collegio la fissazione dell'adunanza di trattazione previo invio del fascicolo del procedimento. La Segreteria, tenuto conto del termine per l'esercizio dei diritti di difesa di cui all'art. 5, fissa la data dell'adunanza sulla base del calendario stabilito per l'anno d'esercizio, dandone comunicazione, a propria cura, al soggetto sottoposto al procedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il Collegio dispone l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, il quale potrà farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal dichiarante.

3. Il Collegio può richiedere al Servizio competente l'integrazione delle risultanze istruttorie; può altresì disporre la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento, per chiedere chiarimenti in merito alla sussistenza delle violazioni contestate.

In entrambe le ipotesi il Collegio concede il termine per l'espletamento dell'integrazione delle risultanze istruttorie e della convocazione dei soggetti indicati, durante il quale il termine di cui all'art. 12 è sospeso.

4. Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario incaricato per riferire in ordine all'accertamento dei fatti concernenti il procedimento.

Art. 9.

Delibera del Collegio

1. La delibera del Collegio contiene la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare ovvero di archiviazione della contestazione nel caso in cui la violazione non risulti provata.

2. La delibera di cui al comma 1, sottoscritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni, viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione Consap o ai soggetti da questo delegati.

Art. 10.

Conclusione del procedimento

1. Il Consiglio di Amministrazione Consap, o i soggetti da questo delegati, ricevuta la proposta formulata dal Collegio, assume una delle seguenti determinazioni:

a) decide in merito con proprio provvedimento;

b) chiede al Collegio il riesame della proposta.

Art. 11.

Notifica e pubblicazione del provvedimento

1. Il provvedimento che conclude il procedimento disciplinare è adottato dal Consiglio di Amministrazione Consap, o dai soggetti da questo delegati, ed è notificato all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'interessato stesso ai fini delle comunicazioni con Consap.

2. Il provvedimento stesso indica i termini e le modalità per proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al Presidente della Repubblica in via straordinaria.

3. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati sul sito internet di Consap.

Art. 12.

Termine finale del procedimento

Fatte salve le legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare si conclude entro trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento di cui all'art. 4 commi 4 e 5.
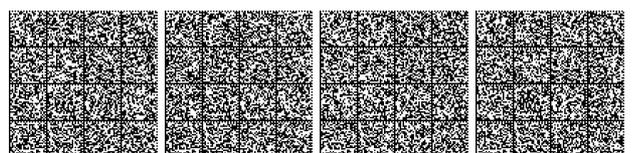
Art. 13.

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti disciplinari avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data, fatti salvi gli atti adottati.

Art. 14.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di Consap e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a tale ultima pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2015

Il Presidente
e amministratore delegato
MASI

15A09312

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Presponse» e «Triangle 4».

Estratto decreto n. 179 del 6 novembre 2015

Con decreto n. 179 del 6 novembre 2015 è revocata, su rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. via Giovanni Lorenzini, 8 - Milano 20139 (MI), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

PRESPONSE	2 flaconi da 100 ml (50 dosi)	A.I.C. n. 102198013
PRESPONSE	flacone da 20 ml (10 dosi)	A.I.C. n. 102198037
PRESPONSE	flacone da 100 ml (50 dosi)	A.I.C. n. 102198049
PRESPONSE	6 flaconi da 20 ml (10 dosi)	A.I.C. n. 102198025
TRIANGLE 4	50 ml (10 dosi)	A.I.C. n. 100016017

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09264

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ingelvac Prrs KV».

Estratto decreto n. 178 del 6 novembre 2015

Con decreto n. 178 del 6 novembre è revocata, su rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Vetmedica GMBH Ingelheim AM Rhein 55216 - Germania, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

INGELVAC PRRS KV	scatola con 10 flaconi da 20 ml (10 dosi) cad.	A.I.C. n. 103041048
INGELVAC PRRS KV	scatola con 10 flaconi da 10 ml (5 dosi) cad.	A.I.C. n. 103041024
INGELVAC PRRS KV	scatola con 1 flacone da 20 ml (10 dosi)	A.I.C. n. 103041036
INGELVAC PRRS KV	scatola con 1 flacone da 50 ml (25 dosi)	A.I.C. n. 103041051
INGELVAC PRRS KV	scatola con 10 flaconi da 50 ml (25 dosi) cad.	A.I.C. n. 103041063
INGELVAC PRRS KV	scatola con 1 flacone da 10 ml (5 dosi)	A.I.C. n. 103041012

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09265

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-291) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
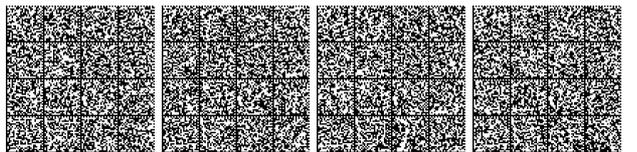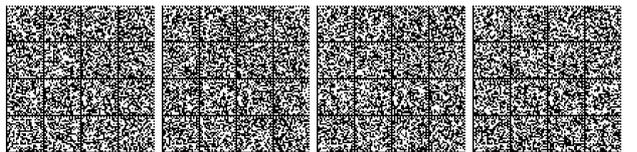
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
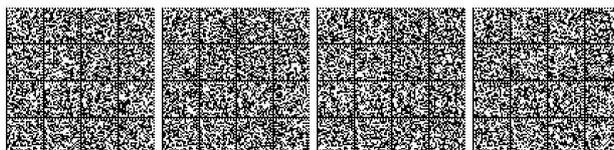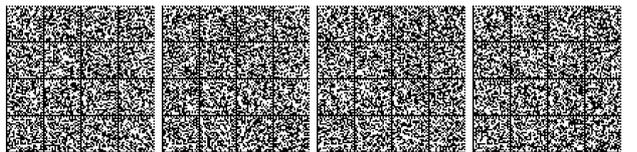
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.